

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE E L'UNIONE MONTANA ALTA LANGA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFERENTE AL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA – BIENNIO 2020/2021.

l'**Agenzia della mobilità piemontese**, di seguito denominata "**Agenzia**", con sede in TORINO, Corso Marconi n. 10, codice fiscale 97639830013, rappresentata dal Direttore Generale, ing. Cesare PAONESSA;

e

l'**Unione Montana ALTA LANGA**, di seguito denominata "**Unione Montana**", con sede in BOSSOLASCO (CN), Piazza Oberto n. 1, codice fiscale 90049820047, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Roberto BODRITO;

PREMESSO CHE

- La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti pubblici denominato "Agenzia della mobilità piemontese";
- l'articolo 8 della medesima legge regionale 1/2000 e s.m.i. ha previsto – tra l'altro - che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli Enti stessi;
- la Regione Piemonte, con D.G.R. 12 luglio 2012, n. 17-4134, ha suddiviso il territorio regionale in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, di cui si riportano, di seguito, gli ambiti territoriali degli Enti che ne fanno parte:
 1. bacino della provincia di Torino;
 2. bacino della provincia di Cuneo;
 3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO;
 4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti ed Alessandria;

- a seguito delle modifiche, di cui all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la medesima Regione, con D.G.R. 14 settembre 2015, n. 32-2101, ha approvato lo *Statuto* e la *convenzione costitutiva* dell'Agenzia della mobilità piemontese, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 05 del 23 luglio 2015, quale consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, assumendo, la stessa Agenzia, il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali;
- il vigente *Statuto* dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 3, che il consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:
 - al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
 - alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori;
- l'articolo 10, comma 4 bis, della stessa legge regionale 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia apposite *Convenzioni* per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio in essere;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 28 luglio 2015, l'Agenzia ha approvato lo schema della "*Convenzione per il trasferimento della titolarità e della gestione dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti al Bacino di Cuneo*";
- in data 26 agosto 2015 è stata sottoscritta la suddetta *Convenzione*, riguardante il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale e degli Accordi di Programma, entrambi afferenti al Bacino di Cuneo, (sottoscritti – a suo tempo - dalla Provincia di Cuneo) direttamente dalla medesima Provincia all'Agenzia, con decorrenza ed effetto dal 01 settembre 2015;

- l'art. 9, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che la Provincia (ora Agenzia della mobilità piemontese) stipuli **Accordi di programma** di validità triennale con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree "a domanda debole";
- la legge regionale 05 aprile 2019, n. 14 – "*Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna*" – stabilisce, quanto segue:
 - l'art. 4. (*Funzioni delle unioni montane*) – comma 2 – lett. b) recita:
lett. b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia della mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico ... (omissis) ...
 - l'art. 25. (*Trasporti*) – comma 1 - recita:
1. per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.

... omissis ...

ATTESO CHE

- nell'ambito della superiore *Convenzione*, la Provincia di Cuneo ha trasferito – oltre al contratto di servizio - anche l'*Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2008/2010*, sottoscritto, in data 13 ottobre 2008, con la Comunità Montana ALTA LANGA, (ora Unione Montana ALTA LANGA), il cui schema era stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Cuneo n. 22 del 28 luglio 2008 e, successivamente, integrato con deliberazione della Giunta Provinciale di Cuneo n. 49 del 17 febbraio 2009;
- l'Unione Montana e la Provincia di Cuneo hanno mantenuto, ognuno per la parte di propria competenza, per il triennio 2008/2010 e seguenti, il servizio di trasporto pubblico locale nel territorio dell'Unione Montana stessa;
- in considerazione delle caratteristiche del territorio interessato e al fine di garantire il mantenimento dei servizi minimi di TPL, sufficienti ai bisogni delle popolazioni locali, l'Unione Montana ha manifestato la volontà, in accordo con l'Agenzia, di organizzare e gestire direttamente il servizio di trasporto pubblico locale, anche per il biennio 2020/2021, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 25

della legge regionale 05 aprile 2019, n. 14.

DATO ATTO CHE

- con D.G.R. 8 novembre 2019, n. 1-461, la Regione Piemonte ha adottato la **Carta delle Forme associative del Piemonte** – nono stralcio – in cui è stata inserita l'Unione Montana ALTA LANGA, afferente al “bacino della provincia di Cuneo”, territorio composto dai Comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castino, Cerretto Langhe, Cissone, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Rocchetta Belbo, San Benedetto Belbo, Santo Stefano Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida e Trezzo Tinella (n. 19.502 abitanti residenti);
- lo schema del presente Accordo è stato approvato dall'Agenzia, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 06/10/2020 e dall'Unione Montana, con deliberazione del Giunta n. 33 del 23/12/2020;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 (Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è la definizione degli impegni dei sottoscrittori per l'efficiente ed efficace erogazione del servizio di trasporto pubblico locale (area a domanda debole) nel territorio di competenza dell'Unione Montana, così sinteticamente descritto:

- a) **linea mercatale “Santo Stefano Belbo FS – Castiglione Tinella – Santo Stefano Belbo centro (piazza Chiesa)”**, solo al MERCOLEDI' – annuale per 52/gg. per **2.132,00 vetture*Km.** (dati preventivo 2020);
- b) **linea “Belvedere Langhe – Murazzano – San Benedetto Belbo - Bossolasco”**, dal LUNEDI' al SABATO – annuale per 207/gg. (174/gg. + 33/gg.) per **29.578,00 vetture*Km.** (dati preventivo 2020);
- c) **linea “Cortemilia – Cairo Montenotte”**, dal LUNEDI' al SABATO – annuale per 207/gg. (174/gg. + 33/gg.) per **4.802,00 vetture*Km.** (dati preventivo 2020);
- d) **linea mercatale “Perletto - Cortemilia”**, solo al MARTEDI' e VENERDI' – annuale per 104/gg. per **2.527,00 vetture*Km.** (dati preventivo 2020);
- e) **linea “Gottasecca – Camerana”**, dal LUNEDI' al VENERDI' – annuale per

190/gg. per **6.080,00 vetture*Km.** (dati preventivo 2020);

Articolo 3 (Durata)

Il presente Accordo è relativo al biennio 2020-2021, ovvero dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in conformità al Programma Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale 2019 - 2021, approvato con D.G.R. 31 luglio 2020, n. 7 – 1782, i cui indirizzi furono disposti con D.G.R. 14 dicembre 2018, n. 32 – 8086.

Articolo 4 (Impegni dell'Unione Montana)

L'Unione Montana si impegna, per la durata del presente Accordo, a:

1. organizzare, amministrare e gestire i servizi minimi di trasporto pubblico locale, di cui al precedente art. 2, come segue:
 - 1.1. linee, di cui ai punti a), b) e c), mediante l'affidamento ad aziende esterne specializzate nel servizio, per un totale complessivo annuo di **36.512,00 vetture*km.**, adattandoli costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l'eventuale istituzione dei servizi "a chiamata", secondo i programmi d'esercizio (P.E.A.), che si allegano in copia;
 - 1.2. linea, di cui al punto d), in "economia" da parte del Comune di Perletto, con propri mezzi e personale dipendente, per un totale complessivo annuo di **2.527,00 vetture*km.**, adattandoli costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l'eventuale istituzione dei servizi "a chiamata", secondo il programma d'esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
 - 1.3. linea, di cui al punto e), in "economia" da parte del Comune di Gottasecca, con propri mezzi e personale dipendente, per un totale complessivo annuo di **6.080,00 vetture*km.**, adattandoli costantemente alle variazioni delle esigenze della domanda di mobilità sul proprio territorio, anche attraverso l'eventuale istituzione dei servizi "a chiamata", secondo il programma d'esercizio (P.E.A.), che si allega in copia;
2. garantire l'espletamento del servizio di trasporto con veicoli idonei, utilizzando per la salita/discesa dei passeggeri dagli autobus esclusivamente fermate autorizzate per il servizio di trasporto pubblico locale;
3. espletare, anche avvalendosi del supporto dei Comuni aderenti all'Unione Montana, le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale delle linee, richiamate al medesimo art. 2, nei Comuni del territorio di competenza, ai sensi del Regolamento (CE) n.

1370/2007 del 23 ottobre 2007, anche eventualmente mettendo a disposizione dell'affidatario del servizio, mezzi propri o dei Comuni aderenti, che potranno essere utilizzati a seconda delle esigenze di servizio definendo adeguatamente gli obblighi di servizio per la gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi;

4. redigere e sottoscrivere regolare **contratto di servizio**, articolato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE I – PARTE GENERALE, contenente le norme di carattere generale e quelle che regolano i rapporti con l'Agenzia della mobilità piemontese in materia di coordinamento delle attività di programmazione unitaria ed integrata dei servizi e relativamente alla rendicontazione del servizio, nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Piemonte, al fine di adempiere agli obblighi informativi derivanti dalla D.G.R. 06 febbraio 2017, n. 7-4621 e s.m.i., nonché prevedere l'adeguamento al sistema di Bigliettazione elettronica BIP;

SEZIONE II – SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, contenente le norme specifiche e gli obblighi contrattuali in capo alla stazione appaltante ed all'azienda appaltatrice del servizio, con definizione precisa degli obblighi di servizio e dei parametri di calcolo delle compensazioni economiche;

5. trasmettere all'Agenzia il preventivo annuale del servizio, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno di riferimento;
6. rendicontare all'Agenzia gli esiti derivanti dall'attività di gestione del contratto di servizio, inclusi dei dati riferiti ai servizi effettivamente svolti, nonché il numero dei passeggeri trasportati, con riferimento a ogni singola corsa, entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di riferimento;
7. promuovere, con gli strumenti di comunicazione che riterrà opportuno, l'offerta del servizio pubblico e il suo utilizzo.

Articolo 5 (Impegni dell'Agenzia)

L'Agenzia, in seno al presente Accordo, assume l'impegno di:

1. versare, per i servizi effettivamente svolti, direttamente all'Unione Montana il relativo importo annuale massimo, pari ad **euro 42.776,17** (euro quarantaduemilasettecentosettantasei/17), in funzione della produzione annua **45.119,00 vetture*Km.** ed il contributo di **0,95 €/Km.**;
2. erogare una percentuale, pari all'**80%** dell'importo massimo dovuto, entro il **30 giugno** di ogni anno e la restante quota - a saldo - al ricevimento della rendicontazione del servizio, di cui al precedente articolo 4;
3. supportare, se necessario, nella progettazione dei servizi sperimentali, verificandone lo stato di attuazione al fine di apportare eventuali correttivi;

4. attuare, a propria cura e spese, il monitoraggio a distanza delle flotte, secondo le effettive esigenze del servizio, mediante l'equipaggiamento dei mezzi con il sistema OTX;
5. caricare, come da indicazioni della Regione Piemonte, il Programma di Esercizio Aziendale (PEA) delle linee gestite dall'Unione Montana sul programma Omnibus o sue future evoluzioni.

Articolo 7 (Esigenze specifiche)

Nel caso dovessero verificarsi esigenze specifiche o a seguito di riduzioni delle risorse regionali in materia di trasporto pubblico locale, i servizi di cui all'articolo 2 potranno, comunque, essere modificati in accordo tra le parti.

Qualora le riduzioni delle risorse in materia di trasporto pubblico locale fossero così rilevanti da determinare, come conseguenza, una riorganizzazione complessiva dei servizi di trasporto, tale da comportare la soppressione del servizio di trasporto pubblico urbano in oggetto, gli obblighi a carico dei sottoscrittori, di cui agli articoli precedenti, si estingueranno.

Articolo 8 (Tariffe)

Per la gestione dei servizi effettuati, l'Unione Montana s'impegna ad applicare le tariffe regionali, approvate dalla Regione Piemonte, con propria D.G.R. 04 novembre 2013, n. 13-6608.

Articolo 9 (Comitato di monitoraggio)

1. Ciascuna delle Parti individua un proprio Responsabile del presente Accordo.
2. Allo scopo, è istituito un Comitato di monitoraggio paritetico del presente Accordo, composto dai Responsabili, di cui al precedente comma 1 e da eventuali ulteriori rappresentanti degli Enti scelti tra i responsabili e i funzionari degli uffici competenti in materia.
3. Il Comitato di monitoraggio svolge le seguenti attività:
 - vigila sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente Accordo;
 - individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione del presente Accordo, proponendo soluzioni idonee alla loro rimozione;
 - provvede, ove è necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti, eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
 - dirime, in via bonaria, le controversie che dovrebbero insorgere fra le Parti, in ordine all'interpretazione ed attuazione del presente Accordo;
 - approva all'unanimità eventuali integrazioni o modifiche e/o aggiornamenti del presente Accordo e dei suoi Allegati.

Articolo 10 (Disposizioni finali)

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", è sottoscritto digitalmente nelle forme ivi previste.

L'Agenzia provvede alla pubblicazione del presente Accordo sul proprio sito internet: www.mtm.torino.it

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16 della tabella **allegato B** del D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per l'Agenzia della mobilità piemontese

Il Direttore Generale

Cesare Paonessa

Per l'Unione Montana ALTA LANGA

Il Presidente pro-tempore

Roberto Bodrito

DICHIARAZIONE

ATTESTANTE LE SPESE PER ORGANIZZARE, AMMINISTRARE E GESTIRE I
SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN "ECONOMIA"
PREVENTIVO ANNO 2020 (oppure CONSUNTIVO ANNO 2019)

Dati di inquadramento del servizio:

Tipologia del servizio (settimanale, feriale, festivo, ecc.) **SETTIMANALE (LUN-VEN)**
 N° addetti impiegati **4**
 % di utilizzo nel servizio **11%**
 N° veicoli utilizzati (allegare la carta di circolazione) **2 UTILIZZATI AL 50% L'UNO**
 N° Km/giorno **32**
 N° Km/anno **6080**
 N° ore di servizio/anno **205**
 N° corse di servizio/anno **380**
 N° giorni di servizio/anno **130**

Costi del servizio:

1. Carburanti € 2'000,00
2. Manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo € 1.185,13
3. Assicurazione 801,00 + 350,00
4. Bollo 376,32 + 320,180
5. Personale dipendente, in rapporto alla % di utilizzo nel servizio TPL
(oneri diretti e di riflesso) 2775,91 + 612,00 = 3387,91
(DIRETTI) (ONERI)
6. Altri costi

Data **16-12-2020**

Firma



Official stamp of the Comune di Gottardo, Provincia di Cuneo, with a handwritten signature over it.



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE AC 0332044

Permisso de circulacion. Osvedzení u registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registracimintromitatus. Abietu kuzlogopitac. Πιστοποιητικό Εγγραφής. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registrācijas apliecība. Registrācijas liudzījums. Forgalhni engedély. Certifikat u' Registracziom. Kenetekenbevis. Dowód Rejestracyjny. Certificado de matricula. Osvedčenie u evidencii. Promemno dovoljenje. Reķisteroinatodiatas. Registreringsbeviset. Promena dozvola.

N°A007068CN19

(A) FV919JL

(B) 28.02.2019

(C.2.1) COMUNE DI GOTTASECCA COM.

(C.2.3) VIA RAVINA 4
GOTTASECCA (CN)
(00428660047)

N°A007068CN19

(A) FV919JL

2

(D.1) VOLKSWAGEN

(D.2) 7HC GCXFA308X1
NNAM6500916NVR27CSL2B91A
(D.3) KOMBI

(E) WV2ZZZ7HZKH084399

(F.1)
(F.2) 3080 (F.3) 5300 (G)
(I) 28.02.2019

(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI
PERSONE -USO PROPRIO

(J.2) AF (VEICOLO MULTIUSO)

(K) e1*2001/116*0220*53
(L) 2 (N.1) (N.2)
(N.3) (N.4) (N.5)
(O.1) 2500 (O.2)
(P.1) 1968,00 (P.2) 110,00 (P.3) GASOL
(P.5) CXF

(Q) (S.1) 9 (S.2)
(U.1) 68 (U.2) 2375
(V.1) (V.2)
(V.3) 0,0538 (V.5) 0,001270
(V.6) (V.7) 208,0
(V.9) REG UE 2017/1347

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N°A007068CN19

(A) FV919JL

3

COSTRUTTORE: VOLKSWAGEN AG
LUNGHEZZA 4,904 M LARGHEZZA 1,904 M
RAPPORTO POTENZA/TARA = 55,276 KW/T
ELENCO PNEUMATICI AMMESSI
205/65 R16C 107/105T (A1)
215/60 R17C 104H (A2)
215/60 R17C 109T (A3)
215/65 R16C 106/104T (A4)
235/55 R17 103H REINF. (A5)
235/55 R17 103H XL (A6)
255/45 R18 103H XL (A7)
ELENCO COMPATIBILITA' AMMESSE:
A1-A1, A2-A2, A3-A3, A4-A4, A5-A5, A6-A6
, A7-A7

MASSA A VUOTO = KG 1915
RISP REG UE 2017/1347 BG EURO 6D
TEMP EVAP

EMISSIONE DI CO2 CICLO WLTP MISTO
221.0 ALIMENTAZIONE GASOL
IL VEICOLO PUO' ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
GANCI DI TRAINO (SE INSTALLATI IN
ORIGINE:) APPROVAZIONE IN BASE AL
REGOLAMENTO ECE/ONU

E13 55R-01-01870
E13 55R-01-01871
TIPO CAMBIO = MEC

N°A007068CN19

(A) FV919JL

4

DICHIARAZIONE A PREVENTIVO ATTESTANTE I SERVIZI PREVISTI AI SENSI DELLA L.R. n. 1/2000 PER
L'UNIONE MONTANA/
COMUNE.....

PREVENTIVO ANNO 2020

Si dichiara che per l'anno in oggetto sono previsti i seguenti servizi per i quali si richiede il trasferimento delle risorse nell'ambito della L.R. n. 1/2000:

Modalità di gestione:

Affidamento ad azienda esterna:

Contratto rep. n° ____ del ____ Atto n. ____ del ____

Azienda _____ P.IVA _____

N° Iscrizione al REN _____

servizi in Area a Domanda Debole SI NO

Ammontare del servizio previsto

Gestione in economia:

N° addetti impiegati ____

% di utilizzo nel servizio ____ %

Capacità professionale _____

ORE 205
COSTO ORDINARIO € 13,541
COSTO TOTALE € 2776,00

• **servizi di linea contribuiti con risorse regionali:**

- km/anno _____
- corrispettivo km unitario €/km 0,6288 (al netto IVA)
- totale corrispettivo € 5017,824 (al netto IVA)

• **servizi svolti con modalità particolare (es. servizi non di linea, scolastici, a chiamata):**

- km/anno _____
- corrispettivo km unitario €/km _____ (al netto IVA)
- totale corrispettivo € _____ (al netto IVA)
- servizi riservati a particolari categorie di utenza: SI NO
(se si indicare quali: _____)
- servizi a chiamata: SI NO

• **ulteriori servizi aggiuntivi (di linea o non di linea) a totale carico del dichiarante:**

- km/anno _____
- corrispettivo km unitario €/km _____ (al netto IVA)
- totale corrispettivo € _____ (al netto IVA)

per un importo complessivo di € _____ + IVA _____

di cui con risorse regionali (trasferite da AMP) € _____

di cui con risorse di altri soggetti € _____ se si specificare quali _____

In caso di servizio gratuito, l'importo previsto a copertura dei mancati ricavi è pari a € 7783,82

Si allega copia del programma di esercizio.

li GOTTASECCA, data 08/01/20

Timbro e Firma

IL SINDACO

M. M.



Persona da contattare per eventuali chiarimenti:

Sig./Sig.ra MALINOT MARCO Tel. 3077625584 e-mail _____



COMUNE DI PERLETTO

Provincia di Cuneo



Piazza M. Ferrero n. 1 – C.A.P. 12070

P.IVA 00441130044

E.mail: perletto@ruparpiemonte.it

tel 0173 832122

PEC : perletto@cert.ruparpiemonte.it

Fax 0173 832122

PROT 35
Li' 7/1/2020

ALL'UNIONE MONTANA ALTA LANGA
Piazza Oberto, n. 1

12060 BOSSOLASCO CN

OGGETTO: Servizio integrativo di trasporto tratta Perletto-Cortemilia. PREVENTIVO 2020.

Allegato alla presente si trasmette il preventivo per il trasporto anno 2020.

IL SINDACO
TRUFFA Valter
sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI PERLETTO

Provincia di Cuneo



Piazza M. Ferrero n. 1 – C.A.P. 12070

E.mail: perletto@ruparpiemonte.it

PEC : perletto@cert.ruparpiemonte.it

P.IVA 00441130044

tel 0173 832122

Fax 0173 832122

IL SINDACO

ATTESTA

Che il trasporto integrativo sulla tratta Perletto-Cortemilia dal 01/01/2020 al 31/12/2020 verrà effettuato dal Comune di Perletto nei giorni di martedì e venerdì con il seguente orario:
andata partenza da Perletto alle ore 9,00/arrivo a Cortemilia alle ore 9,10
ritorno partenza da Cortemilia alle ore 11,45 / arrivo a Perletto alle ore 12,00
per un totale di KM 2527

Perletto 7/01/2020.

IL SINDACO

TRUFFA Valter

sottoscritto digitalmente

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

NEGRO ITALO
EX PEA 073

VALIDITA'
PERIODO

01/10/2020 -
MERCOLEDI'

31/12/2020

S.STEFANO B. FS - CASTIGLIONE TINELLA - S.STEFANO B. CENTRO (PIAZZA CHIESA)

Cod corsa
FERMATE
S. STEFANO B. STAZ. FS
LOC. SAN MAURIZIO
FRAZ. VALDIVILLA
CASTIGLIONE TINELLA
FRAZ. BALBI - SANTUARIO
CALOSSO EX STAZ. FS
S. STEFANO B. CHIESA

1/1		
ORARIO ARRIVO	ORARIO PARTENZA	KM
	8,00	0
8,10	8,11	5
8,15	8,16	7,5
8,20	8,21	10
8,25	8,26	12,5
8,30	8,31	16,5
8,35		20,5

2/1		
ORARIO ARRIVO	ORARIO PARTENZA	KM
11,50		20,5
11,40	11,41	15,5
11,35	11,36	13
11,30	11,31	10,5
11,25	11,26	8
11,20	11,21	4
	11,15	0

LUNGHEZZA DEL PERCORSO DA CONTRIBUIRE PER CORSA = 20,5 M

M PERCORSI = 2132

M CONTRIBUITI = 2132

AUTONOLEGGIO
BROCCARDO GIOVANNI B.&C. s.n.c.

Sede: Via 1° Maggio, 10
12063 DOGLIANI (Cn)
Tel. 333 8603644 - 333 6729917 - 0173 70342
Abit. 0173 797209
P.IVA e C.F. 02468290040

- Taxi 4 e 6 posti
- Minibus 8 e 16 posti con autista

Spett.le Provincia di Cuneo
All' attenzione di Mario Astegiano

Come da vostra richiesta in data 17/06/2016, con la presente vi comunichiamo come viene eseguito il **SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO IN AREE SVANTAGGIATE A LINEA DEBOLE** della "LINEA BELVEDERE LANGHE - MURAZZANO - SAN BENEDETTO BELBO - BOSSOLASCO":

Tipo di frequenza : **FERIALE**

Caratteristica : coincidenza con le corse in arrivo e partenza da Bossolasco per Alba (Torino) dell'autolinea "Alba - Bossolasco".

Linea "Alba - Bossolasco" ditta **BUS COMPANY (ATI)**

Alle ore 6.35 in partenza da Bossolasco per Alba (con coincidenza per Torino) nel periodo scolastico.

Alle ore 6.45 in partenza da Bossolasco per Alba (con coincidenza per Torino) nel periodo non scolastico.

Alle ore 14.25 in arrivo a Bossolasco da Alba.

Alle ore 19.25 in arrivo a Bossolasco da Alba (Torino).

Mezzo impiegato : Ducato Panorama (8 posti + Autista).

Percorso e orario : nel periodo scolastico il servizio viene svolto con tre corse giornaliere così specificate :

CORSA N° 1 (Mattino)

Fermate	A	R		
BELVEDERE L.	5.50	7.00		
MURAZZANO	6.00	6.50		
SAN BENEDETTO B.	6.15	--		
BOSSOLASCO	6.30	6.35		
Chilometri	23.00	+ 15.00	= Km.	38.00

CORSA N° II (Pomeriggio)

Fermate	A		R	
BEVEDERE L.	14.00		15.10	
MURAZZANO	14.10		15.00	
SAN BENEDETTO B.	--		14.45	
BOSSOLASCO	14.30		14.30	
Chilometri	15.00	+	23.00	= Km. 38.00

CORSA N° III (Sera)

Fermate	A		R	
BELVEDERE L.	19.05		20.10	
MURAZZANO	19.15		20.00	
SAN BENEDETTO B.	--		19.45 (*) solo se ci sono passeggeri per San Benedetto B.	
BOSSOLASCO	19.30		19.30	
Chilometri	15.00	+	15.00/23.00	= Km. 30.00/38.00

Nel periodo estivo (non scolastico) il servizio viene svolto con due corse giornaliere escluso il giorno del **MARTEDI'**, così specificate :

CORSA N° I (Mattino)

Fermate	A		R	
BELVEDERE L.	6.00		7.10	
MURAZZANO	6.10		7.00	
SAN BENEDETTO B.	6.25		--	
BOSSOLASCO	6.40		6.45	
Chilometri	23.00	+	15.00	= Km. 38.00

CORSA N° III (Sera)

Fermate	A		R	
BELVEDERE L.	19.05		20.10	
MURAZZANO	19.15		20.00	
SAN BENEDETTO B.	--		19.45 (*) solo se ci sono passeggeri per San Benedetto B.	
BOSSOLASCO	19.30		19.30	
Chilometri	15.00	+	15.00/23.00	= Km. 30.00/38.00

Per quanto riguarda il costo chilometrico del servizio, viene corrisposto l'importo di **Euro 0,92** (zerovirgolanovantadue) al Km., come da comunicazione esito bando di gara servizio trasporto pubblico locale "Linea Belvedere Langhe - Bossolasco" del **29/12/2008** Prot. n. 0005186-7-3-4/UR della Comunità Montana Alta Langa e da allora non più modificato.

Si comunica inoltre che a tutt'oggi continuiamo ad effettuare il servizio.

A disposizione per eventuali chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Dogliani, il 23/06/2016

AUTONOLEGGIO
Braccardi Giovanni B. & C. snc
Dogliani (Cn)

